

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

Numero 73 del 02-08-2018

Oggetto:	Istituzione del registro cronologico per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) - Art. 4 Legge 22-12-2017, n. 219.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **due** del mese di **agosto**, alle ore **11:00** e seguenti nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori:

MICELI MARILENA	SINDACO	P
MIGNOSA DOMENICO	VICE SINDACO	A
SAVARINO PIETRO	ASSESSORE ANZIANO	P
BARBAGALLO LORETTA	ASSESSORE	P
ZOCCO SALVATORE	ASSESSORE	P

Presenti n. 4 Assenti n. 1.

Presiede **MICELI MARILENA** nella sua qualità di **SINDACO** e partecipa il Vicesegretario del Comune Dott.ssa **Adriana Greco**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 22-12-2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

RILEVATO che:

- le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), di cui all’art. 4, L. n. 219/2017, sono l'espressione della volontà di una persona, in condizioni di capacità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni tali da non poter esprimere il proprio consenso o dissenso in merito alle stesse;
- la normativa richiamata stabilisce la possibilità per i Comuni di istituire un Registro presso il quale siano annotate le DAT consegnate all’Ufficiale di stato civile dai residenti;
- il registro è, pertanto, a norma di legge, riservato esclusivamente alle persone residenti nel Comune, maggiorenni e capaci di intendere e volere, ed ha come finalità di consentire a tutti i cittadini che intendano redigere le DAT di usufruire della facoltà di far autenticare le medesime presso gli Uffici comunali.

PRESO ATTO delle indicazioni esplicative fornite dal Ministero dell’Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con circolare n. 1 dell’8-1-2018.

RITENUTO che l’istituzione del registro cronologico di cui alla normativa citata, come esplicita dalle competenti autorità centrali, e le modalità di erogazione del servizio da parte degli Uffici rientrano fra le disposizioni organizzative dell’attività dell’Ente e, pertanto, nelle competenze della Giunta comunale.

EVIDENZIATO che, per quanto disposto dalla legge 219/2017:

1. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un’istanza - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal disponente, debitamente firmata, nella quale dà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento e l’indicazione del fiduciario. Nella dichiarazione vanno anche indicati i soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa alla presenza del dipendente comunale incaricato a ricevere la documentazione (Ufficiale dello Stato civile). Le DAT sono esenti dall’obbligo dell’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
2. L’Ufficiale di Stato civile non partecipa in alcun modo alla stesura delle DAT, né fornisce informazioni o avvisi in merito al possibile contenuto delle stesse che, invece, potranno essere utilmente forniti da medici e strutture sanitarie. L’ufficiale di stato civile si limita a verificare i presupposti per la consegna che riguardano l’identità del disponente soprattutto in ordine alla maggiore età e alla sua residenza nel Comune.
3. Il dipendente accettante non conosce il contenuto della disposizione anticipata di trattamento, che è un atto strettamente personale da depositare in busta chiusa, e non risponde, pertanto, dei contenuti della disposizione stessa.
4. Il dichiarante compila e sottoscrive, davanti al dipendente incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta l’espressa volontà di aver consegnato le proprie disposizioni anticipate di trattamento.
5. Il fiduciario compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la volontà di accettare la nomina a fiduciario del dichiarante per la disposizione anticipata di trattamento.
6. Alle dichiarazioni viene assegnato sul Registro cronologico lo stesso numero assegnato alla busta chiusa contenente la DAT e, ai fini della loro conservazione e archiviazione, sono inserite in un apposito fascicolo unitamente alla busta chiusa contenente la disposizione anticipata di trattamento.

7. L'Ufficiale dello Stato civile, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascia al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico, unitamente alla copia delle dichiarazioni sostitutive.
8. Il documento deve essere presentato dal dichiarante, insieme all'eventuale fiduciario, in triplice originale, uno dei quali sarà custodito presso il Comune, uno restituito al dichiarante ed uno al fiduciario, dopo la sottoscrizione alla presenza e vista dell'Ufficiale di stato civile e l'iscrizione nell'apposito registro cronologico.
9. In assenza della nomina del fiduciario, il dichiarante potrà presentare il documento in duplice originale, uno dei quali sarà custodito presso il Comune e l'altro restituito al dichiarante, dopo la sottoscrizione alla presenza e vista dell'Ufficiale di stato civile e l'iscrizione nell'apposito registro cronologico.
10. Il documento conservato presso il Comune, o copia del medesimo, possono essere consegnati, a richiesta e per gli usi di legge, esclusivamente: al dichiarante stesso, al fiduciario, ad altre persone individuate nella dichiarazione sostitutiva, all'autorità sanitaria, all'autorità giudiziaria.
11. Le dichiarazioni, dopo l'iscrizione nel registro, sono conservate in apposito archivio riservato e prelevate solo a richiesta dei soggetti di cui al periodo precedente;
12. I dati contenuti nella dichiarazione, in quanto considerati sensibili, non sono in nessun caso trattati dal Comune, se non al fine della conservazione del documento, eventualmente anche in formato digitale ove ciò fosse imposto dalla legge, o dell'estrazione di copie, nei termini di cui ai periodi precedenti;
13. la DAT può essere revocata, sostituita o modificata dal dichiarante in qualunque momento:
 - in caso di revoca, il documento originale verrà restituito e l'avvenuta restituzione annotata sul registro cronologico;
 - in caso di sostituzione, il documento originale verrà restituito e l'avvenuta restituzione annotata sul registro cronologico ed al nuovo documento sarà assegnato un nuovo numero cronologico;
 - in caso di modificazione, il documento modificativo redatto con le medesime modalità di cui sopra, sarà inserito nel registro cronologico con un proprio numero ed a margine sarà indicato il riferimento al documento originale.
14. tra le modificazioni di cui al precedente periodo è ricompresa anche la nomina successiva, la revoca o la modificazione del fiduciario, con le medesime modalità di cui sopra; pertanto l'atto di nomina, revoca o modificazione sarà inserito nel registro cronologico con un proprio numero ed a margine sarà indicato il riferimento al documento originale.

VISTO il contestuale parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000

VISTO l'O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA

DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI ISTITUIRE il Registro cronologico per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), di cui all'art. 4 della legge 22-12-2017, n. 219.

DI DARE indicazione agli Uffici di attivarsi secondo le indicazioni organizzative sopra definite.

DI DARE mandato al Responsabile di servizio competente per l'attuazione della presente deliberazione.

Con successiva e separata votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 44/91.

Esito del parere di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevole data: 27-07-2018

IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa Adriana Greco

Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

IL SINDACO

f.to MICELI MARILENA

Il Vicesegretario

f.to Adriana Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* per giorni quindici decorrenti dal **02-08-2018**, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: **1219**

Canicattini Bagni, li 16-08-2018

Il Vicesegretario

f.to Dott.ssa Adriana Greco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

- Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio (comma 1)
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 02-08-2018

IL Vicesegretario

f.to Dott.ssa Adriana Greco
